

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Il ricorrente sostiene di essere stato segnalato nei SIC ed in Centrale dei Rischi e contesta la sussistenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi. Si duole anche di non essere stato debitamente informato con riguardo alle finalità del trattamento dei propri dati sensibili, non avendo ricevuto il preavviso di segnalazione. Con il ricorso, domanda, quindi, la cancellazione delle segnalazioni illegittime tanto in CRIF, in CTC e in Experian quanto in Centrale Rischi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario deduce che sono stati registrati diversi ritardi nei pagamenti, regolarmente comunicati mediante l'invio di 35 specifici solleciti contenenti il preavviso di segnalazioni nei SIC privati. Tutte le 35 lettere di sollecito e preavviso risultano inviate all'indirizzo certificato anche nei contratti di finanziamento sottoscritti dal cliente, oltre che sul modulo di presentazione del ricorso e sul suo documento di identità, rispetto al quale il ricorrente non ha comunicato eventuali modifiche. L'indirizzo presso cui sono stati inviati i solleciti di cui sopra coincide con quello ove sono state successivamente recapitate svariate comunicazioni a mezzo raccomandata a/r. Alla luce di tali elementi, l'intermediario domanda il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che nel ricorso presentato contestava sia la mancata ricezione delle condizioni generali del contratto sottoscritto; sia la mancata ricezione dell'obbligatoria lettera di preavviso. In sede di controdeduzioni l'intermediario produce le condizioni generali di contratto; mentre con riguardo al preavviso, l'intermediario produce delle presunte comunicazioni di preavviso prive di alcuna tracciabilità idonea a dimostrarne l'effettiva spedizione e la ricezione.

In sede di controrepliche l'intermediario ribadisce la correttezza del proprio operato, come attestato dalle comunicazioni a mezzo raccomandata a/r prodotte in atti, comprensive delle cartoline di

ricevimento. Le n. 35 lettere di sollecito e di preavviso risultano tutte inviate all'indirizzo certificato nei contratti di finanziamento sottoscritti dal ricorrente e mai oggetto di comunicazione di variazione. Il medesimo indirizzo risulta, altresì, quello al quale sono state recapitate le lettere raccomandate, con conseguente presunzione di conoscenza delle comunicazioni ivi inviate, che devono pertanto intendersi anch'esse regolarmente pervenute al destinatario.

DIRITTO

In via pregiudiziale e d'ufficio, va rilevato che mentre in sede di reclamo il ricorrente ha formulato delle contestazioni con riguardo sia alle segnalazioni in Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sia a quelle in Centrale Rischi (CR), nel ricorso la domanda sembrerebbe essere stata limitata alle segnalazioni nei SIC. E tuttavia non è affatto univoca la limitazione della domanda alle segnalazioni presenti nei SIC, visto che in sede di repliche il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del "reclamo nella sua interezza". L'intermediario non ha formulato specifiche contestazioni sulla corrispondenza tra reclamo e ricorso e dalle evidenze in atti è possibile un completo esame anche della domanda relativa alle segnalazioni in Centrale dei Rischi. Il Collegio ritiene, dunque, che sussiste la corrispondenza tra reclamo e ricorso. Nel merito, il ricorrente è debitore principale di due rapporti di finanziamento (prestito personale) conclusi con l'intermediario resistente e lamenta l'illegittimità delle segnalazioni nella banca dati CRIF (EURISC) ed in Centrale dei Rischi. Il ricorrente contesta altresì la mancata ricezione dell'informativa privacy e delle condizioni generali di contratto. I contratti prodotti in atti dall'intermediario sono la c.d. "copia per uso interno" che, dunque, non contengono la sottoscrizione delle parti; tuttavia, il perfezionamento dei due rapporti contrattuali non è in contestazione. In sede di controdeduzioni l'intermediario ha prodotto i contratti, fornendo tanto le condizioni generali di contratto quanto l'informativa sul trattamento dei dati personali. Rispetto alle contestazioni di mancata ricezione dell'informativa privacy e delle condizioni generali di contratto va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

Per quanto concerne le segnalazioni in dati CRIF (EURISC), l'esistenza della segnalazione in esame è pacifica.

Dalle evidenze in atti si ricava che si tratta di segnalazioni di tipo negativo e, in particolare, di finanziamento non rimborsato (o con gravi morosità). Delle segnalazioni viene contestata l'illegittima iscrizione *ab origine* e ne viene chiesta la cancellazione.

Con riguardo al rapporto contrattuale n. *163, dalla visura versata in atti si ricava che: la profondità temporale della visura è di 24 mesi; i dati sono aggiornati al 31/07/2025; risultano le seguenti segnalazioni: 1) sofferenza a luglio 2025; 2) 2 rate insolute a giugno 2025; 3) 1 rata insoluta a maggio 2025; 4) 0 rate insolute ad aprile 2025; 5) 1 rata insoluta a marzo 2025; 6) 0 rate insolute a febbraio e gennaio 2025; 7) 2 rate insolute a dicembre 2024. Il numero massimo di rate pagate con ritardo segnalate è 2; il peggior stato segnalato è "sofferenza" (S); non risultano decorsi i tempi di conservazione dei dati.

Con riguardo al rapporto contrattuale n. *946, dalla visura versata in atti si ricava che: la profondità temporale della visura è di 24 mesi; i dati sono aggiornati al 31/07/2025; risultano le seguenti segnalazioni: 1) sofferenza a luglio 2025; 2) 7 rate insolute a giugno 2025; 3) 6 rate insolute a maggio 2025; 4) 5 rate insolute ad aprile 2025; 5) 4 rate insolute a marzo 2025; 6) 3 rate insolute a febbraio 2025; 7) 2 rate insolute a gennaio 2025 e dicembre 2024; 8) nessuna segnalazione precedentemente. Il numero massimo di rate pagate con ritardo segnalate è 7; il peggior stato segnalato è "sofferenza" (S); non risultano decorsi i tempi di conservazione dei dati.

Il ricorrente contesta l'assenza del presupposto formale, costituito dalla comunicazione del preavviso di segnalazione. Il ricorrente è persona fisica e per le segnalazioni nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) il preavviso di segnalazione è condizione di legittimità solo per le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista. Tale principio

è stato ribadito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632 del 15/05/2023: «l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista».

Nella vicenda in esame, il preavviso è in atti e per la sua comunicazione l'intermediario ha utilizzato una comunicazione inviata mediante posta ordinaria di cui, tuttavia, non parrebbe possibile poter verificare l'effettiva spedizione e recapito. L'intermediario ha dedotto al riguardo di avere inviato numerosi altri solleciti di pagamento nei confronti del ricorrente, presso il medesimo indirizzo; in particolare, con riguardo al rapporto n. *163, sono stati prodotti precedenti solleciti di pagamento (aventi caratteristiche di forma e sostanza analoghe a quello di cui sopra) aventi data 05/02/2024, 04/04/2024, 03/05/2024, 05/08/2024, 06/09/2024, 04/10/2024, 11/10/2024, 08/11/2024, 14/11/2024, nonché solleciti successivi alla prima segnalazione negativa di dicembre 2024. In sede di repliche, il ricorrente afferma che i preavvisi prodotti dall'intermediario sono privi di alcuna tracciabilità, inidonei pertanto a dimostrarne la ricezione ma addirittura anche l'effettiva spedizione.

Va valutata però l'intervenuta prova per presunzioni del ricevimento del preavviso. La prova presuntiva della ricezione è riconosciuta dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 3089/2012, nei casi in cui, pur in difetto di prova della ricezione del preavviso, è dimostrato che il debitore avesse comunque percezione dell'imminente segnalazione, come ad esempio nel caso di numerosi solleciti, la cui ricezione non sia contestata dal cliente. In tema questo Collegio ha avuto modo di chiarire che: «questo Collegio rileva che l'indirizzo al quale era stato inviato il preavviso è il medesimo presso il quale sono stati inviati taluni solleciti di pagamento ai quali il ricorrente ha dato seguito regolarizzando la propria posizione. In effetti, dalle evidenze in atti risulta che, a fronte del sollecito del 20 aprile 2021 il ricorrente ha regolarizzato la posizione in data 15/06/2021 così come a fronte del sollecito del 14/07/2021 (pagamento del 17/09/2021). Risulta inoltre provata la ricezione dei solleciti inviati al medesimo indirizzo in data 14/01/2020 e 14/02/2020. Elementi, questi, che inducono il Collegio a ritenere provata la ricezione del preavviso e conseguentemente infondata la domanda del ricorrente» (Collegio di Palermo, decisione n. 5450/22). In un'ulteriore decisione, questo Collegio ha aggiunto altresì che «Orbene, nel caso in esame, per quanto non si abbia la prova che i preavvisi siano stati ricevuti, si rileva che è in coincidenza delle dette comunicazioni che il ricorrente ha regolarizzato più volte la propria posizione debitoria. Si aggiunge, inoltre, che l'intermediario allega ben 17 solleciti di pagamento inviati al ricorrente e che tale circostanza non risulta contestata. Dal che può desumersi che tutte o parte delle indicate comunicazioni siano state ricevute e si può escludere che il ricorrente abbia subito le segnalazioni senza esserne stato previamente avvisato» (Collegio di Palermo, decisione n. 1872/23). Nella controversia in esame, sebbene il ricorrente contesti la ricezione di tali missive, per lo meno con riguardo al rapporto n. *163 in coincidenza di tali comunicazioni il ricorrente ha regolarizzato più volte la propria esposizione debitoria. Al contrario, per il rapporto n. *946, ai solleciti di pagamento non è seguita una regolarizzazione dei pagamenti da parte del cliente.

Per di più, i solleciti di pagamento sono stati inviati all'indirizzo certificato anche nei contratti di finanziamento sottoscritti dal ricorrente, di cui lo stesso non ha segnalato eventuali modifiche. Si segnala che l'indirizzo non corrisponde a quello indicato nel modulo di ricorso e nel documento di

riconoscimento allegato al ricorso e, in atti, non è presente alcuna comunicazione di variazione dell'indirizzo da parte del ricorrente. In casi analoghi, il Collegio di Palermo (cfr. decisione n. 11121/22) ha ritenuto che: «La mancata ricezione del preavviso è dipesa dalla mancata comunicazione, da parte del ricorrente, del cambio di indirizzo risultante in contratto. Ciò comporta per il ricorrente l'impossibilità di censurare la legittimità della segnalazione per assenza di idoneo preavviso (cfr. ABF Torino n. 6509/22)». Nello stesso senso v. anche il Collegio di Torino, decisione n. 6509/22, secondo cui «L'indirizzo al quale risulta trasmessa l'ultima missiva coincide in effetti con quella dichiarata dalla parte ricorrente in sede di ricorso. La parte ricorrente non ha prodotto evidenza di comunicazioni rivolte all'intermediario, recanti avviso della variazione del luogo di domicilio/residenza. Tuttavia, la medesima parte era tenuta a siffatta comunicazione, in forza del contratto concluso con l'intermediario, che all'art. 9 pone a carico della parte contraente di comunicare la variazione dei dati risultanti dall'intestazione del contratto, tra cui vi è l'indirizzo del ricorrente. Considerato che tale comunicazione non è intervenuta, non è dato al ricorrente di censurare la legittimità della segnalazione, in quanto la mancata comunicazione del tempestivo preavviso è addebitabile esclusivamente ad un fatto a sé imputabile, vale a dire lo spostamento del proprio indirizzo senza effettuare la contestuale comunicazione che era dovuta contrattualmente all'intermediario resistente, mentre l'intermediario resistente ha dato prova di aver effettuato ripetuti tentativi di portare a buon fine la comunicazione, tentativi frustrati dalla stessa parte ricorrente, tramite la condotta ora richiamata. Pertanto il ricorso non può essere accolto, non potendosi ritenere illegittima la comunicazione di cui non è stato possibile dare preavviso a causa della condotta della parte a carico della quale la segnalazione è quindi disposta».

Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento e, pertanto, la domanda di cancellazione delle segnalazioni dei SIC va respinta.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi. Per di più, per costante orientamento dell'Arbitro, l'informativa e il preavviso non costituiscono un presupposto di legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, ma un obbligo di trasparenza (Cfr. Circolare 139/91, cap. I, sez. 1, par. 4, ultimo cpv), la cui inosservanza può al più dar luogo al risarcimento del danno. Tale principio è stato da ultimo ribadito dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023: «l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

